

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 agosto 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2009, n. 3.

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 luglio 2008, n. 28-135/Leg.

Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile provinciale Pag. 7

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 0349/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 0350/Pres.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres., concernente «LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale»..... Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 73.

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali..... Pag. 17

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2008, n. 22.

Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria Pag. 19

REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2008, n. 23.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni . Pag. 20



REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 18.

Legge comunitaria regionale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 19.

Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 1 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 20.

Correzioni formali di coordinamento tecnico alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, in materia di comunità montane Pag. 24

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 ottobre 2008, n. 9.

Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A.. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione Pag. 25

LEGGE 9 ottobre 2008, n. 10.

Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale Pag. 25

LEGGE 29 ottobre 2008, n. 11.

Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf Pag. 26

LEGGE 14 novembre 2008, n. 12.

Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette Pag. 27

LEGGE 14 novembre 2008, n. 14.

Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio Pag. 28

LEGGE 14 novembre 2008, n. 13.

Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II Pag. 28



REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2009, n. 3.

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 6 marzo 2009).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), nonché di quelli desumibili dalle leggi statali ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni del TUE.

Art. 2.

Beni non espropriabili

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi, entro novanta giorni dalla richiesta del beneficiario ed a cura dell'autorità espropriante, d'intesa con gli enti pubblici interessati.

Capo II

FUNZIONI

Art. 3.

Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni

1. Costituiscono autorità espropriante:

a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità: gli enti pubblici competenti alla realizzazione delle opere, ivi compresi le comunità montane, le unioni di comuni, i consorzi fra comuni o fra comuni e altri enti pubblici;

b) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità: gli enti pubblici che emanano i provvedimenti dai quali deriva la dichiarazione di pubblica utilità;

c) le società, a totale o a maggioritaria partecipazione pubblica, che hanno la proprietà o la gestione delle reti e degli impianti ad esse collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

2. Costituiscono inoltre autorità espropriante i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale all'autorità amministrativa espropriante sono svolte dall'ufficio per le espropriazioni che l'autorità individua organizzandolo appositamente ovvero attribuendo i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

4. Due o più autorità esproprianti di cui al comma 1, anche se operano con finalità o in settori diversi, possono, nei modi previsti dalla legge, organizzare un comune ufficio per le espropriazioni, o attribuirne i poteri, in tutto o in parte, ad un ufficio per le espropriazioni già esistente presso una di loro, ovvero coordinare gli uffici per le espropriazioni già esistenti.

Art. 4.

Funzione regionale di coordinamento

1. La Regione esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi.

2. In particolare la Regione:

a) favorisce e incentiva il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 4;

b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autorità esproprianti;

c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi dell'art. 14 del TUE;

d) indica, con provvedimento della Giunta regionale, le modalità di applicazione dell'art. 14 del TUE.

Art. 5.

Procedimenti di competenza regionale

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi quelli citati all'art. 3, comma 1, lettera a), le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

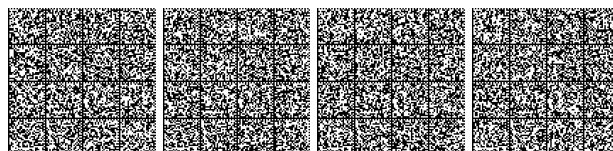
2. L'ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.

3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.

4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:

a) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;

b) provvede alla pubblicazione degli atti nel *Bollettino ufficiale* e sul sito informatico della Regione, con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera d).



Capo III

IL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIAZIONE

Art. 6.

Piano urbanistico

1. Per piano urbanistico generale, come richiamato nelle disposizioni del TUE, deve intendersi il piano di governo del territorio, così come definito all'art. 7 della legge regionale n. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero, nella fase transitoria, così come definita alla parte I, titolo II, capi I e VI della legge regionale n. 12/2005, il piano regolatore generale.

Art. 7.

Progetti non conformi agli strumenti di pianificazione comunale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 15, della l.r. n. 12/2005, in tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all'art. 10, comma 1, del TUE.

2. In particolare, nella fase transitoria, così come definita alla parte I, titolo II, capi I e VI della legge regionale n. 12/2005, l'atto di approvazione, da parte di un'autorità competente diversa dal comune, del progetto preliminare o definitivo di opera non conforme agli strumenti di pianificazione comunale, è trasmesso al consiglio comunale, che può apportare la variante agli strumenti medesimi.

3. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'effetto di variazione degli strumenti urbanistici vigenti consegue al provvedimento finale della conferenza dei servizi di cui all'art. 52-*quater*, comma 3, del TUE, previa deliberazione del consiglio comunale.

4. La variante di cui ai commi 1 e 2, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.

Art. 8.

Opere realizzabili senza preventiva apposizione del vincolo

1. All'interno degli ambiti funzionali previsti dagli strumenti di pianificazione comunale e senza necessità di variante agli strumenti stessi, possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, anche senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di infrastrutturazione a rete per la cui realizzazione necessiti un'imposizione di servitù e che non pregiudichino l'attuazione della destinazione prevista.

2. La preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio non è necessaria per le opere pubbliche ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per le opere di bonifica da realizzare entro i limiti previsti dall'art. 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall'art. 133, lettera a), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), nonché per le opere di difesa del suolo da realizzare nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrale ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nelle fasce fluviali e nelle aree interessate da dissesto idraulico o idrogeologico, perimetrale negli strumenti di pianificazione comunale, sovracomunale o di bacino.

Capo IV

LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 9.

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando sono approvati il progetto preliminare, il programma triennale delle opere pubbliche o il piano attuativo, comunque denominato, integrati ai sensi del comma 2;

b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità: l'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo, la determinazione finale di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, ovvero il rilascio di una concessione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Il progetto preliminare, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 52-*quater*, comma 2, del TUE, e il programma triennale delle opere pubbliche, relativamente a ciascuna opera per la quale intendono produrre l'effetto di cui al comma 1, lettera a), e il piano attuativo, comunque denominato, devono contenere:

a) piano particellare che individui i beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;

b) motivazione circa la necessità di dichiarare la pubblica utilità in tale fase;

c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili in materia, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.

Art. 10.

Operazioni per la redazione del progetto

1. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'art. 15, commi 2 e 3, del TUE, allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono introdursi, nonché sul sito informatico della Regione.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l'art. 52-*septies* del TUE. L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.

Capo V

L'ESPROPRIAZIONE

Art. 11.

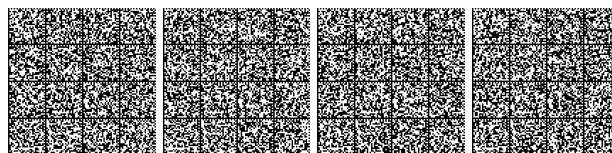
Comunicazioni e notificazioni

1. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE, esclusa quella di cui all'art. 23, comma 1, lettere f) e g), possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le comunicazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE e dal comma 1 del presente articolo, effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, s'intendono perfezionate alla data del ricevimento da parte del destinatario.

3. Il promotore dell'espropriazione può notificare l'elenco previsto dall'art. 20, comma 1, del TUE, contestualmente alla comunicazione prevista dall'art. 17, comma 2, del TUE.

4. L'avviso previsto dall'art. 11, comma 2, dall'art. 16, comma 8, e dall'art. 52-*ter* del TUE è pubblicato anche su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.



5. Le comunicazioni previste dal titolo II, capo IV, del TUE e dal comma 1 del presente articolo, non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Regione.

6. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al titolo II, capo IV, del TUE e dal comma 1 del presente articolo, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.

Art. 12.

Disposizioni relative agli effetti dell'espropriazione per i terzi

1. L'autorità espropriante esercita le funzioni di cui al presente articolo.

2. L'autorità espropriante, con provvedimento motivato, dispone la modifica o lo spostamento degli impianti interferenti, ponendo i relativi oneri economici a carico del beneficiario dell'espropriazione ed a favore dell'esercente.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le ipotesi di espropriazione di diritti reali diversi dalla proprietà.

Art. 13.

Spese della procedura

1. Il promotore dell'espropriazione rimborsa all'autorità espropriante le spese sostenute per la procedura, secondo le tariffe approvate dalla stessa autorità espropriante in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 14.

Decreti di determinazione urgente dell'indennità e di occupazione anticipata

1. I decreti di cui agli articoli 22, comma 1, e 22-bis, comma 1, del TUE, anche in riferimento a procedimenti di asservimento per pubblica utilità, sono emanati in particolare nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;

b) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;

c) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.

2. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'art. 4, specifica ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presupposto di urgenza o di particolare urgenza previsto dagli articoli 22, comma 1, e 22-bis, comma 1, del TUE.

Capo VI

L'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

Art. 15.

Collegio tecnico

1. L'autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d'accordo tra loro, nominare il terzo tecnico di cui all'art. 21 del TUE; in tal caso non si applicano i commi 4 e 5 del medesimo art. 21.

Art. 16.

Commissione provinciale espropri

1. È istituita in ogni provincia la commissione di cui all'art. 41 del TUE, denominata commissione provinciale espropri (di seguito: commissione).

2. La commissione è composta:

a) dal presidente della provincia, o suo delegato, che la presiede;

b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o suo delegato;

c) dal presidente provinciale dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale, o suo delegato;

d) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla provincia;

e) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla provincia, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno su pro-posta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.

Gli esperti di nomina provinciale durano in carica fino alla scadenza ordinaria od anticipata del consiglio provinciale.

3. La commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. La provincia approva il regolamento della commissione, con il quale si:

a) individuano la sede e l'ufficio di segreteria;

b) disciplinano le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute;

c) disciplinano le modalità di nomina dei componenti;

d) può prevedere e disciplinare sottocommissioni;

e) può variare l'ambito territoriale delle regioni agrarie, con efficacia limitata alle materie di competenza della commissione;

f) disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, per ogni altro aspetto ritenuto necessario.

5. La commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:

a) determina il valore agricolo medio dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del TUE;

b) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUE;

c) determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'art. 21, comma 15, del TUE;

d) determina l'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del TUE;

e) determina il corrispettivo della retrocessione, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUE.

6. La Regione eroga alle province un contributo annuo per la copertura degli oneri di funzionamento della commissione, secondo la misura, i criteri e le modalità stabiliti d'intesa con le province.

7. Il promotore dell'espropriazione, che ha richiesto l'intervento della commissione, rimborsa alla provincia le spese sostenute, secondo le tariffe approvate dalla provincia in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 17.

Edificabilità legale

1. A seguito dell'entrata in vigore del piano di governo del territorio ed ai soli fini dell'applicazione del titolo II, capo VI, sezione III, del TUE, tutte le aree oggetto della pianificazione comunale si considerano legalmente edificabili, secondo la disciplina di cui alla legge regionale n. 12/2005, anche se destinate a servizi, fatta eccezione per le aree ubicate in ambiti che il piano delle regole individua come destinati all'agricoltura, di pregio ambientale o non soggetti a trasformazione urbanistica.



Art. 18.

Edificabilità di fatto

1. Ai soli fini dell'applicazione del titolo II, capo VI, sezione III, del TUE, un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, una o più delle opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge.

2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.

Art. 19.

Disposizioni in materia di servitù

1. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'art. 4, può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'art. 44 del TUE.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE

Art. 20.

Competenze

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *e-ter*) della legge regionale n. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico e generale e norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), le province territorialmente competenti:

a) emanano il provvedimento di cui all'art. 52-*quater*, comma 1, del TUE, relativo ad infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali;

b) sono delegate ad esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni ad attuare le funzioni "proprie di cui all'art. 52-*sexies*, comma 2, del TUE.

2. La Regione, in caso di inerzia delle province, esercita il potere sostitutivo di cui all'art. 52-*sexies* del TUE, con le modalità di cui all'art. 13-*bis* della legge regionale n. 26/2003.

Art. 21.

Indennità per l'imposizione di servitù

1. L'indennità per l'imposizione di servitù, relativamente alle infrastrutture lineari energetiche, in sede di offerta di cui all'art. 20, comma 1, del TUE, e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 44 del TUE, è commisurata al valore venale del bene relativamente alle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni.

2. Ai fini dell'offerta di cui al comma 1, il valore venale corrisponde:

a) per le aree non edificabili, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata nella singole regioni agrarie, così come previsto all'art. 40, commi 1 e 3, del TUE;

b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell'art. 36 del TUE.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Ai progetti e ai piani per i quali, al 30 giugno 2003, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data, escluse quelle incompatibili con il titolo II, capo VI, del TUE.

2. Alle infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data, escluse quelle incompatibili con il titolo II, capo VI, del TUE.

3. I commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dell'espropriazione o il proponente delle opere abbia optato espressamente per l'applicazione delle disposizioni del TUE ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

Art. 23.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

a) la legge regionale n. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione);

b) la legge regionale n. 23 gennaio 1981, n. 9 (Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali);

c) gli articoli 5, commi 4 e 5, 8, 12, 14 e 15 della legge regionale n. 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt);

d) l'art. 50 della legge regionale n. 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

e) l'art. 3, commi 100, 101, 103, 104 e 105, della legge regionale n. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

f) l'art. 5 della legge regionale n. 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005).

2. Sono o restano altresì abrogati:

a) il comma 170 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2000;

b) il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 9 luglio 1984, n. 33 (Modifiche alla legge regionale n. 16 agosto 1982, n. 52 e disposizione integrativa in relazione alla legge regionale n. 12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt).

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Alle spese di cui all'art. 16, comma 6, pari per l'esercizio 2009 a euro 61.975,00, si provvede con le risorse stanziata all'UPB 6.5.1. 2.396 «Lo sviluppo dell'azione di riforma legislativa» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Per gli anni successivi al 2009 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).



Art. 25.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 marzo 2009

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/811 del 24 febbraio 2009

ALLEGATO

SI RIPORTA IL TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE APPORTATE

Nuovo testo dell'art. 5 della legge regionale n. 16 agosto 1982, n. 52 «Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt».

Art. 5.

Concessione edilizia

1) La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 rilasciata ai sensi dell'art. 9, lettera f) della suddetta legge; sulla concessione il sindaco si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

2) I termini previsti dagli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 5 dicembre 1977, n. 60, per l'esercizio dei poteri sostitutivi, sono ridotti alla metà.

3) Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita.

4) ...

5) ...

6) Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità col parere già espresso dal comune interessato.

09R0370

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 luglio 2008, n. 28-135/Leg.

Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile provinciale.

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1817 di data 18 luglio 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile provinciale»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Questo regolamento in attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)) e in particolare degli articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, disciplina il servizio civile provinciale.

2. Il servizio civile provinciale svolge anche le funzioni attribuite alla Provincia al fine della realizzazione del servizio civile nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) ed è finalizzato a:

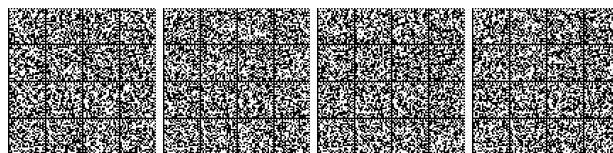
a) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

b) favorire lo sviluppo di una cittadinanza attiva nel rispetto e nella valorizzazione dei principi di uguaglianza, democraticità, tolleranza, pari opportunità e di solidarietà sociale;

c) valorizzare le forme di cittadinanza attiva dei giovani tramite l'esperienza diretta in uno specifico settore di intervento;

d) promuovere il senso di appartenenza alla comunità provinciale, nazionale e internazionale, sviluppando interventi di integrazione e coesione sociale;

e) promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, allo sviluppo della sensibilità intergenerazionale e all'educazione alla pace tra i popoli;



f) partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e alla protezione civile;

g) promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolta anche in enti e amministrazioni operanti all'estero;

h) incentivare settori e azioni innovative per lo sviluppo di una cultura della pace e dello sviluppo sostenibile;

i) collaborare con l'ufficio nazionale per il servizio civile, con altre istituzioni regionali, nazionali o internazionali che condividano i principi ai quali è ispirato il servizio civile provinciale, per armonizzarle e potenziarne gli interventi.

3. Ai fini di questo regolamento:

a) la legge provinciale n. 5 del 2007, è indicata come «legge provinciale»;

b) l'albo provinciale del servizio civile, è indicato come «albo provinciale»;

c) la struttura della Provincia autonoma di Trento competente in materia di servizio civile, è indicata come «struttura provinciale competente»;

d) gli enti, le organizzazioni e i soggetti iscritti all'albo provinciale per il servizio civile, sono indicati come «enti».

Art. 2.

Albo provinciale del servizio civile

1. La Giunta provinciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge provinciale, istituisce l'albo provinciale, suddiviso nella sezione nazionale e in quella provinciale secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge provinciale.

2. Possono richiedere l'iscrizione nella sezione provinciale dell'albo provinciale i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge provinciale; a tal fine la Giunta provinciale con propria deliberazione definisce le procedure e le modalità per l'iscrizione nella sezione stessa.

3. La struttura provinciale competente provvede alle iscrizioni nelle sezioni dell'albo provinciale nonché alla tenuta e alla gestione dell'albo medesimo.

Art. 3.

Procedura per l'adozione del piano provinciale del servizio civile

1. La struttura provinciale competente predispone lo schema di piano provinciale del servizio civile, elaborato secondo quanto stabilito dall'art. 19 della legge provinciale. La Giunta provinciale approva il piano, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 4.

Invito a proporre progetti di servizio civile provinciale, valutazione e graduatoria degli stessi

1. La Giunta provinciale, in attuazione di quanto previsto dal piano provinciale del servizio civile, formula un invito a proporre progetti di servizio civile provinciale rivolto agli enti e ne dà pubblicità sul sito internet della struttura provinciale competente.

2. L'invito a proporre indica in particolare:

a) i requisiti che gli enti devono possedere per proporre progetti;

b) gli elementi essenziali dei progetti;

c) le caratteristiche, la tipologia e la durata dei progetti;

d) le modalità e i termini per la presentazione dei progetti e la relativa modulistica;

e) le modalità e i criteri di valutazione e di ammissibilità al finanziamento dei progetti.

3. La struttura provinciale competente provvede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti da parte degli enti proponenti e, in caso di esito favorevole di tale verifica, alla valutazione dei progetti e alla assegnazione di un punteggio a ciascun progetto. La Giunta provinciale approva la graduatoria dei progetti individuando quelli ammessi a finanziamento.

Art. 5.

Bando per la partecipazione dei giovani ai progetti di servizio civile provinciale

1. In attuazione di quanto previsto dal piano provinciale del servizio civile, la struttura provinciale competente predispone un avviso pubblico, di seguito denominato «bando», per informare i giovani, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 6, in ordine alla possibilità di partecipare alla realizzazione dei progetti di servizio civile provinciale ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 4. Il bando in particolare contiene:

a) la tipologia, la decorrenza e la durata dei progetti;

b) il numero di giovani da avviare al servizio civile;

c) il trattamento economico, i riconoscimenti assicurativi e previdenziali, secondo quanto disposto dall'art. 8;

d) i requisiti e le condizioni di ammissione dei giovani al servizio civile, secondo quanto disposto dall'art. 6, e eventuali ulteriori requisiti previsti dal piano provinciale del servizio civile;

e) la modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione e la relativa modulistica;

f) le modalità e i criteri per la selezione dei giovani che hanno presentato domanda di partecipazione ad un progetto, le modalità di formazione della graduatoria dei giovani stessi per ciascun progetto, nonché il termine entro il quale l'ente deve trasmettere tale graduatoria alla struttura provinciale competente per le verifiche previste dal comma 3;

g) le modalità di avvio al servizio civile provinciale;

h) gli obblighi connessi alla prestazione del servizio civile provinciale;

i) le modalità di acquisizione di ulteriori informazioni in merito a ciascun progetto.

2. I giovani interessati ad uno specifico progetto devono presentare domanda di partecipazione direttamente all'ente che lo ha proposto.

3. Gli enti sulla base delle domande di partecipazione ai progetti presentate, attivano le procedure di selezione dei giovani secondo le modalità e i criteri previsti dal bando. Al termine delle procedure di selezione gli enti trasmettono alla struttura provinciale competente la documentazione relativa ai giovani selezionati nonché la graduatoria degli stessi.



4. Entro quarantacinque giorni la struttura provinciale competente verifica il possesso dei requisiti previsti dal bando e approva la graduatoria; in caso di esito negativo delle verifiche la struttura provinciale competente nell'approvare la graduatoria esclude dalla stessa il giovane privo dei requisiti. La struttura provinciale competente può richiedere chiarimenti all'ente e in tal caso il termine dei quarantacinque giorni è sospeso fino al ricevimento degli stessi.

5. La struttura provinciale competente comunica a ciascun ente il provvedimento di approvazione della graduatoria.

Art. 6.

Requisiti per l'ammissione dei giovani al servizio civile provinciale

1. Possono richiedere di partecipare alla realizzazione dei progetti di servizio civile provinciale ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 4, i giovani che:

a) abbiano compiuto i diciotto anni e non superato il ventottesimo anno di età;

b) non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai progetti di servizio civile provinciale e, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del progetto.

3. Il bando per la partecipazione dei giovani ai progetti di servizio civile provinciale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), può individuare ulteriori specifici requisiti per l'ammissione dei giovani ai progetti.

4. Al servizio civile provinciale non sono ammessi i giovani appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.

Art. 7.

Condizioni per la presa in servizio e contratto di servizio civile provinciale

1. I giovani inseriti nella graduatoria approvata ai sensi dell'art. 5, comma 4, possono essere avviati al servizio civile provinciale solo dopo la sottoscrizione del contratto di servizio civile provinciale.

2. La Giunta provinciale approva uno schema tipo di contratto di servizio civile il quale deve prevedere in particolare:

a) l'ente presso il quale svolge il servizio civile provinciale e il progetto di assegnazione;

b) la data di inizio del servizio civile provinciale;

c) il trattamento economico e giuridico dei giovani, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8;

d) le norme di comportamento alle quali i giovani in servizio civile devono attenersi e le relative sanzioni per il mancato rispetto;

e) i casi di interruzione del servizio civile provinciale e le relative conseguenze.

Art. 8.

Trattamento economico, giuridico, assicurativo e previdenziale dei giovani in servizio civile provinciale

1. Ai giovani che concorrono alla realizzazione di progetti di servizio civile provinciale la struttura provinciale competente eroga il trattamento economico nella misura prevista per il servizio civile nazionale, come disciplinato dall'art. 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64). Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile provinciale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. Nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo provinciale per il servizio civile la Giunta provinciale stabilisce la misura, i criteri e le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai giovani in servizio civile provinciale per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza sociale pubblica.

3. Ai giovani in servizio civile provinciale la Provincia garantisce la copertura assicurativa per i casi di infortunio e di responsabilità civile verso terzi connessi alle attività dei progetti; tale onere è imputato al fondo provinciale per il servizio civile.

Art. 9.

Sanzioni

1. Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme di comportamento alle quali i giovani in servizio civile devono attenersi sono stabilite dalla Giunta provinciale nell'ambito dello schema tipo di contratto di servizio civile previsto dall'art. 7, comma 2, attenendosi al principio di gradualità e di proporzionalità in relazione alla gravità della violazione posta in essere e delle conseguenze derivanti dalla violazione.

2. Agli enti iscritti alla sezione provinciale dell'albo provinciale si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste per gli enti del servizio civile nazionale dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 10.

Consulta provinciale per il servizio civile

1. Alla istituzione della consulta provinciale per il servizio civile provvede la Giunta provinciale secondo quanto stabilito da questo articolo.

2. La consulta è composta da quindici membri in rappresentanza degli enti iscritti all'albo provinciale ed eletti dall'assemblea degli stessi secondo quanto disposto dal comma 3.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea per l'elezione dei rappresentanti degli enti, prevedendo in particolare i requisiti per la validità dell'assemblea, nonché i criteri e le modalità per assicurare, nella composizione della consulta, un'adeguata rappresentanza degli enti di rilevanza nazionale e provinciale. Con lo stesso provvedimento sono altresì stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee successive alla prima.



4. La consulta oltre a quanto previsto dall'art. 22, comma 3, della legge provinciale svolge i seguenti compiti:

a) propone alla Giunta provinciale, tramite la struttura provinciale competente, iniziative di rilevanza provinciale a favore dello sviluppo e del potenziamento del servizio civile;

b) cura i rapporti con analoghi organismi regionali e nazionali;

c) su richiesta dell'assessore provinciale competente in materia di servizio civile, esprime parere sulle iniziative relative al servizio civile provinciale;

d) opera in stretto raccordo con la struttura provinciale competente per la costruzione di un sistema di servizio civile orientato alla qualità.

5. La consulta dura in carica cinque anni; la consulta a maggioranza assoluta dei suoi componenti nomina al suo interno il presidente e stabilisce un proprio regolamento di funzionamento. La consulta si riunisce almeno due volte all'anno e su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti.

Art. 11.

Disciplina del fondo provinciale per il servizio civile

1. La Giunta provinciale determina annualmente la consistenza del fondo provinciale per il servizio civile, previsto dall'art. 23 della legge provinciale, tenuto conto delle entrate previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo.

2. Le risorse assegnate da enti pubblici e fondazioni bancarie nonché quelle derivanti da donazioni di soggetti pubblici o privati sono gestite dalla Provincia nell'ambito della parte II «Entrate per contabilità speciali» del bilancio provinciale.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo regolamento approva il piano provinciale del servizio civile previsto dall'art. 19 della legge provinciale, secondo la procedura stabilita dall'art. 3 di questo regolamento.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, la Giunta provinciale stabilisce le modalità e criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 21-bis della legge provinciale fino alla data di approvazione del piano provinciale del servizio civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 luglio 2008

DELLAI

09R0416

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 0349/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 recante «Istituzione del fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo»;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 2008, n. 03/Pres. recante l'approvazione del «Regolamento recante i criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»;

Atteso che i predetti aiuti sono erogabili alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

Visto in particolare l'art. 16, comma 1, del predetto regolamento approvato con proprio decreto n. 03/Pres./08 che stabilisce la vigenza delle disposizioni nello stesso regolamento contenute sino alla data del 30 giugno 2008, ai sensi di quanto previsto dal predetto regolamento (CE) n. 70/2001; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto in particolare l'art. 44, comma 2 del predetto regolamento (CE) 800/2008 che stabilisce che gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che risultano conformi al regolamento (CE) 70/2001, o al regolamento (CE) 2204/2002, sono compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato;

Ritenuto pertanto opportuno riproporre i contenuti del regolamento approvato con proprio decreto n. 03/Pres./08, come nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2884 con la quale la giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 in adeguamento ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e che riguardano la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) PMI: piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed in conformità alla raccomandazione della commissione C(2003) 361 del 6 maggio 2003;

b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione, ai fini della vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale attività.

Art. 3.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti le PMI localizzate sul territorio regionale ed attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Sono escluse dai finanziamenti le seguenti categorie di imprese:

a) PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e PMI dedite alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) PMI di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio del 17 novembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

c) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C244 del 1º ottobre 2004.

Art. 4.

Tipologia degli aiuti

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra amministrazione regionale e Banche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982.

Art. 5.

Interventi e spese ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti concernenti l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del trattato.

2. Ai sensi del comma 1 costituiscono spese ammissibili:

a) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili, compresi i terreni non destinati alla produzione primaria e necessari alla realizzazione dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento;

b) l'acquisto o il leasing con patto d'acquisto e l'installazione di nuovi impianti tecnologici, macchinari e attrezzature, ivi comprese le dotazioni informatiche e il software accessorio;

c) le spese generali, purché in connessione diretta con l'investimento proposto per il finanziamento.

Art. 6.

Interventi non ammissibili a finanziamento

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;

b) gli interventi di mera sostituzione e/o manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

c) l'acquisto di beni strumentali usati;

d) i costi relativi a contratti di leasing diversi da quelli di cui alla lettera b), comma 2 dell'art. 5.

2. Non sono consentiti finanziamenti per interventi che comportano un incremento della produzione che non osserva le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle OCM.



Art. 7.

Intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto è il 40% delle spese ritenute ammissibili.

2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi ad una singola impresa non possono superare 500.000,00 euro.

3. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria.

Art. 8.

Determinazione del livello dell'aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento dell'erogazione del finanziamento. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti all'art. 7.

Art. 9.

Obblighi del beneficiario

1. Gli investimenti oggetto dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto e non possono essere ceduti per l'intera durata del vincolo. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'art. 5.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto sono presentate alla direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali (di seguito direzione) ed alla banca prescelta.

2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati aziendali relativi all'investimento, compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo dell'investimento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. La direzione e le banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 11.

Esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della comunicazione al richiedente, da parte della direzione, dell'avvenuta disposizione di anticipazione, dei fondi regionali, a favore della Banca prescelta, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

2. La disposizione di anticipazione a favore della banca costituisce l'impegno vincolante alla concessione dell'aiuto da parte della direzione nei confronti del beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti previste dall'art. 13.

3. La direzione dispone l'anticipazione di cui al comma 1 verificati:

a) i requisiti soggettivi del richiedente;

b) la tipologia degli investimenti;

c) la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate;

d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria, e predispone un verbale di accertamento trasmettendone copia alla banca unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.

4. La direzione può comunque disporre, su istanza della banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate, prevista al comma 3, lettera c), al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti della direzione a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

Art. 12.

Erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50%, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.

3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

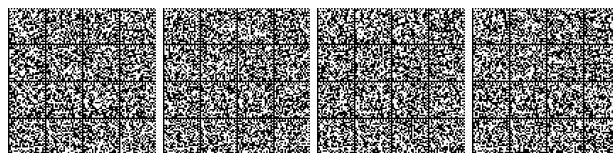
4. La banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.

5. La direzione predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.

6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30% dell'importo assentito a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80% dello stesso importo.

7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

8. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.



Art. 13.

Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla direzione ed alla banca prescelta con allegate le fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria delle spese effettivamente sostenute.

2. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 7 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde, sul capitale regionale percepito in eccesso, gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.

Art. 14.

Modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del finanziamento.

3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. I rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche che sono tenute ad effettuare i versamenti all'amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Art. 15.

Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto e con aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in relazione alle stesse spese ammissibili.

Art. 16.

Applicazione e durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2008;

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 2, del regolamento (CE) 800/2008, il presente regolamento si applica a tutte le domande presentate conformemente al regolamento approvato con decreto del presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 03/Pres. decreto del Presidente della Regione per le quali la decisione di concedere l'aiuto viene emessa entro il 31 dicembre 2008.

Art. 17.

Rinvio alle normative europee

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2008, n. 0350/Pres.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres., concernente «LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il capo VIII della legge regionale n. 20 gennaio 1992, n. 2 (disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) e successive modificazioni ed integrazioni concernente la concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero;

Visto l'art. 6 della legge regionale n. 18/2003 (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), che prevede la concessione di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e, in particolare, il capo V della stessa (delega di funzioni);

Visto il proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres. (LL. RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale);

Visto il testo del regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della regione 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres., concernente: «LL. RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale» predisposto dalla direzione centrale attività produttive;



Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2834;

Decreta:

1. È emanato il regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres., concernente: «LL.RR. 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres., concernente: «LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale».

Art. 1.

Finalità

I. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres., anche al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F» sono sostituite dalle parole «ATECO 2007 sezioni B, C, D, E ed F»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In conformità all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i soggetti di cui ai commi 1 e 2 beneficiano dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.».

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), sono esclusi dagli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3 le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1» e le parole «ai settori in essi indicati» sono sostituite dalle parole «ai settori di attività indicati nell'allegato B»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.».

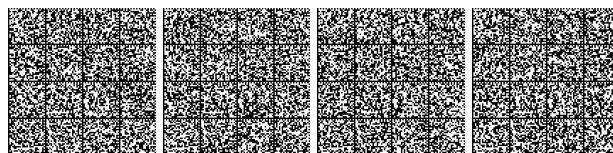
Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Rinvio alla normativa europea*). — 1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.».



Art. 5.

*Integrazioni all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 22, comma 7.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del presidente della Regione n. 0371/2005 le parole «ISTAT: 72.20, 72.40, 72.60.1, 73.10» sono sostituite dalle parole «ATECO 2007: 58.12.0, 62.01.0, 62.02.0, 62.03.0, 62.09.0, 63.11.2, 63.11.3, 72.11.0, 72.19.0, 74.10.2».

Art. 7.

*Integrazioni all'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 22, comma 7.».

Art. 8.

*Integrazioni all'art. 15 del decreto
del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La data di presentazione delle domande è determinata:

a) dal timbro datario apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

2-ter. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine per la presentazione fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 16 del decreto
del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 la parola «iscrizione alla » è sostituita dalla parola «inizio della».

Art. 10.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 17
del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. All'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole «www.regione.fvg.it/industria/industria.htm» sono sostituite dalle parole «www.regione.fvg.it "economia e imprese" industria»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate:

a) dalla documentazione indicata nello schema di cui al comma 1;

b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:

1) che l'impresa è in attività;

2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di difficoltà, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 18;

4) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 7 dell'art. 21;

5) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

6) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 18 del decreto
del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 le parole «da allegare all'istanza per accedere all'incentivo e» sono soppresse.

Art. 12.

*Modifiche all'art. 19 del decreto
del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 le parole «www.regione.fvg.it/industria/industria.htm» sono sostituite dalle parole «www.regione.fvg.it "economia e imprese" industria».

Art. 13.

*Sostituzione dell'allegato A al decreto
del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 14.

*Sostituzione dell'allegato B al decreto
del Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 15.

*Soppressione dell'allegato C al decreto del
Presidente della Regione n. 0371/2005*

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0371/2005 è soppresso.



Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009 e resta in vigore nei limiti previsti dall'art. 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

ALLEGATO A

(Riferito all'art. 2, comma 1 del d.p.Reg. n. 0371/Pres.)

Attività di servizio alla produzione (classificazione ATECO 2007):

- 38.11.0 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
- 38.12.0 - Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;
- 38.21.0 - Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di composto;
- 38.22.0 - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi;
- 62.01.0 - Produzione di software non connesso all'edizione;
- 62.02.0 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- 62.03.0 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione);
- 62.09.0 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;
- 63.11.3 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);
- 69.20.2 - Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci;
- 71.11.0 - Attività degli studi di architettura;
- 71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici;
- 71.20.1 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti;
- 71.20.2 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
- 72.11.0 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie;
- 72.19.0 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;
- 74.10.2 - Attività dei disegnatori grafici;
- 74.10.3 - Attività dei disegnatori tecnici;
- 74.90.2 - Consulenza in materia di sicurezza;
- 74.90.9 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca;
- 81.21.0 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.0 - Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- 81.29.1 - Servizi di disinfestazione;
- 81.29.9 - Altre attività di pulizia;
- 82.92.1 - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari;
- 82.92.2 - Confezionamento di generi non alimentari;
- 96.01.1 - Attività delle lavanderie industriali

ALLEGATO B

(Riferito all'art. 3, comma 1 del d.p.Reg. n. 0371/Pres.)

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 800/2008.

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:

a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:

a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio;

b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:

1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio;

c) alle imprese attive nel settore carboniero.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'art. 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:

a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0238



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2008, n. 73.

Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 46 del 31 dicembre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalità di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attività professionali e di sostenere i diritti degli utenti.

2. La presente legge, in particolare:

a) istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni;

b) sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa congiuntamente dalle professioni ordinistiche e dalle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuale;

c) istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

a) per attività professionale, un'attività di lavoro indipendente finalizzata ad una prestazione prevalentemente intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;

b) per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione ad un albo o collegio;

c) per associazione professionale di prestatore d'opera intellettuale, ogni professione diversa dalla lettera b) che abbia rilevanza economica e sociale;

d) per utente di attività professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;

e) per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale che sottoscrive i Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3.

*Commissione regionale dei soggetti professionali:
competenze e composizione*

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Giunta regionale e le professioni, è istituita la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata «commissione», nominata dal Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

a) agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti delle medesime;

b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;

c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

3. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, salvo il presidente, possono essere confermati una sola volta; la commissione è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di professioni che la presiede;

b) un rappresentante regionale per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa a livello regionale di una professione ordinistica o di professione associata di prestatori d'opera intellettuali.

4. Oltre al presidente, il numero massimo dei membri della commissione è pari a quarantasette, di cui:

a) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni ordinistiche;

b) ventidue riservati ai soggetti promossi dalle professioni associate di prestatori d'opera intellettuali;

c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni senza necessità di personalità giuridica ai fini della presenza in commissione.

5. I soggetti espressione di professioni ordinistiche e di professioni associate di prestatori d'opera intellettuale, designano ciascuno un vicepresidente.

6. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero dei membri di cui al comma 4, al fine di assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professioni, l'individuazione dei membri avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati congiuntamente:

a) rappresentatività anche numerica dell'associazione o della fondazione;

b) rappresentanza regionale organizzata con presenza in almeno tre province toscane;

c) rilevanza economico-sociale della professione rappresentata.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento

1. La commissione è costituita ed opera validamente con la partecipazione di almeno ventiquattro membri.

2. La commissione è convocata dal presidente ogni due mesi o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione; al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Il presidente ed i due vicepresidenti provvedono all'organizzazione dei lavori, anche prevedendo sedute tematiche secondo le modalità definite dalla commissione.



4. Per favorire l'incontro tra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, almeno una volta l'anno alla riunione della commissione sono invitati i rappresentanti designati dal comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti). Possono essere invitati, qualora se ne determini la necessità, i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, nonché i soggetti rappresentativi del mondo economico.

5. I membri della commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

Art. 5.

Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale

1. Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti prestatori d'opera intellettuale, che non esercitano professioni disciplinate ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

2. Ai fini dell'eventuale partecipazione alla commissione regionale di cui all'art. 3, la Giunta regionale verifica che i soggetti riconosciuti si impegnino:

a) all'adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva associazione nazionale;

b) all'adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;

c) alla definizione di un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;

d) alla previsione di un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all'adozione o meno dell'assicurazione di responsabilità professionale, con i requisiti di adesione all'associazione;

e) all'aggiornamento professionale annuale dei membri dell'associazione e alla sua realizzazione, mediante il ricorso a soggetti terzi, secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto;

f) al rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.

Art. 6.

Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professioni ordinistiche che operano sul territorio regionale

1. La Regione riconosce la personalità giuridica alle associazioni e fondazioni espressioni di professioni ordinistiche operanti in Toscana che ne facciano richiesta, ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

Art. 7.

Promozione delle attività professionali

1. La Regione promuove le attività professionali favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida ed efficace attuazione delle politiche europee.

2. La Regione mira a semplificare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai Fondi europei promuovendo la risoluzione delle eventuali controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee sia prevenendo la nascita del contenzioso attraverso il preventivo espletamento di specifiche procedure conciliative gratuite, sia attraverso la riduzione dei tempi e dei costi necessari alla risoluzione delle controversie attraverso l'utilizzo dell'arbitrato.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, presso la Giunta regionale, un'apposita sede per lo svolgimento dell'arbitrato e della conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall'attuazione delle politiche europee tra soggetti od imprese richiedenti finanziamenti europei nelle quali l'Amministrazione regionale o suoi soggetti dipendenti sono parte.

4. Le procedure conciliative e quelle arbitrali sono volontarie e non comportano oneri per l'Amministrazione regionale.

5. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale valuta l'impatto delle attività promozionali di cui al presente articolo e trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale.

Art. 8.

Soggetto consortile multidisciplinare

1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.

2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute e degli utenti, le seguenti attività formative, informative ed operative:

a) servizi di agenzia formativa;

b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;

c) cooperazione con la Regione per l'aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;

d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;

e) diffusione, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;

f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni dall'Unione europea.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto consortile multidisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2.

4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge per difetto di iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, comporta l'assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all'art. 9.

Art. 9.

Interventi finanziari a favore dei professionisti. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni

1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti.



2. In particolare, il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di garanzia per:

a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni; il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;

b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:

1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;

2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;

3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.

3. Il 50 per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti d'onore di cui alla lettera a) del comma 2.

4. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.

5. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento di attuazione definisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore «*de minimis*», le modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.400.000,00 di cui euro 400.000,00 per il finanziamento del soggetto consortile multidisciplinare previsto all'art. 8 cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base UPB 513 «Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - Spese correnti» ed euro 1.000.000,00 per la costituzione del fondo regionale di rotazione di cui all'art. 9 cui si fa fronte con le risorse della UPB 514 «Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - Spese di investimento» del bilancio di previsione 2008.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2008 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo: anno 2008 in diminuzione: UPB 741 «Fondi - Spese correnti» per euro 400.000,00; in aumento: UPB 513 «Interventi per lo sviluppo economico e produttivo - Spese correnti», per euro 400.000,00.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2008

MARTINI

09R0352

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2008, n. 22.

Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 44 - parte prima del 28 novembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 26 del regolamento regionale n. 2/2000

1. L'art. 26 del regolamento regionale n. 2/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. — 1. Le risorse assegnate al fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 12/1999, sono ripartite tra i comuni in quote parti proporzionali ai seguenti parametri:

a) fabbisogno accertato dai comuni a seguito dell'espletamento dei bandi pubblici di cui all'art. 11, comma 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina della locazione e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo), con riferimento alle domande ammissibili;

b) importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dai comuni per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 11, comma 3, della citata legge n. 431/1998.

2. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti criteri uniformi per la predisposizione da parte dei comuni dei bandi di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, i termini, con cadenza annuale, per la pubblicazione dei suddetti bandi, le modalità di ripartizione del fondo tra i comuni e di assegnazione della relativa quota parte nonché le modalità di rendicontazione. Con la medesima deliberazione possono, altresì, essere stabiliti parametri ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1.

3. I comuni gestiscono le quote del fondo loro assegnate ai sensi del comma 1, quantificano ed erogano i contributi ai conduttori degli alloggi in locazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 431/1998 e dal decreto ministeriale 7 giugno 1999».

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 27 del regolamento regionale n. 2/2000

1. L'art. 27 del regolamento regionale n. 2/2000 è abrogato.



Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relativi al riparto delle risorse del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'annualità 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 19 novembre 2008

MARRAZZO

09R0252

REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2008, n. 23.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 44 - parte prima del 28 novembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'art. 4 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «d) segreteria della giunta.»;

b) al comma 3, dopo le parole «dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente,» sono aggiunte le seguenti: «della segreteria della Giunta,».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 7-bis nel regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. Dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Segreteria della Giunta). — 1. La segreteria della giunta svolge le funzioni preordinate al regolare funzionamento della giunta. In particolare:

a) cura gli adempimenti preparatori delle sedute della giunta;

b) assiste il presidente e gli assessori durante i lavori collegiali, di cui cura la verbalizzazione;

c) cura gli adempimenti di competenza, conseguenti alle decisioni della giunta.

2. Alla segreteria della giunta è preposto il segretario della giunta, incaricato ai sensi dell'art. 10, il quale opera su direttiva del presidente, cui risponde per l'attività svolta.

3. Per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di cui al comma 1, la segreteria della giunta si avvale di una struttura istituita nella direzione regionale «Protezione civile - Attività della Presidenza», il cui dirigente svolge anche la funzione di vice segretario della Giunta.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole «dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente,» sono aggiunte le seguenti: «della segreteria della Giunta,».

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'art. 10 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole «organizzate nel segretariato generale», sono inserite le seguenti: «nonché di segretario della giunta.»;

b) al comma 1, le parole «e di segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, di segretario generale e di segretario della Giunta»;

c) al comma 8, le parole «ed il capo dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «, il capo dell'Ufficio di gabinetto ed il segretario della Giunta».

Art. 5.

Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'art. 15, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, le parole «e del capo dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente» sono sostituite dalle seguenti: «del capo dell'ufficio rapporti istituzionali del vice presidente e del segretario della Giunta».

Art. 6.

Modifiche all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'art. 20, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) il numero 1) è soppresso;

b) alla lettera a) numero 2-bis) dopo le parole «Protezione Civile» sono aggiunte le seguenti: « - Attività della Presidenza»;

c) alla lettera b) dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) Direzione regionale «Energia e Rifiuti»».

Art. 7.

Modifiche all'art. 62 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche

1. All'art. 62, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole «al segretario generale» sono aggiunte le seguenti: «al segretario della Giunta,».



Art. 8.

*Modifiche all'allegato A al regolamento regionale
n. 1/2002 e successive modifiche*

1. All'allegato A al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nello schema dell'allegato A la struttura «Segreteria della giunta» è posta al di fuori del segretariato generale;
- b) nella denominazione delle strutture le parole «Segretario della giunta» sono sostituite dalle seguenti: «Segreteria della giunta»;
- c) le competenze della segreteria della giunta sono sostituite dalle seguenti: «Assicura il regolare funzionamento della giunta, curando, in particolare: la verifica della regolarità formale delle proposte di deliberazione trasmesse per l'iscrizione all'ordine del giorno; la diramazione degli avvisi di convocazione della giunta; la predisposizione della bozza dell'ordine del giorno; l'assistenza al presidente ed agli assessori durante le sedute della giunta; la verbalizzazione dei lavori collegiali; l'immissione nel sistema informatico regionale dei dati relativi alle deliberazioni adottate; la restituzione delle deliberazioni alle strutture proponenti, in copia conforme, per l'esecuzione; la diramazione di eventuali disposizioni della giunta; i rapporti con le strutture della presidenza, degli assessorati e del consiglio regionale relativamente agli adempimenti di competenza conseguenti alle decisioni della giunta; la gestione dell'archivio dei verbali e dell'archivio delle delibere, anche in riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi; ogni altro adempimento connesso alle funzioni svolte.

Il segretario della giunta si avvale di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dal segretariato generale nell'ambito del proprio contingente.

Art. 9.

*Modifiche all'allegato B al regolamento regionale
n. 1/2002 e successive modifiche*

1. All'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Nell'ambito del dipartimento «Istituzionale», la direzione regionale attività della presidenza e le relative competenze sono soppresse.

3. Nell'ambito del dipartimento «Istituzionale», alla denominazione della direzione regionale Protezione civile, sono aggiunte le seguenti parole «- Attività della Presidenza».

4. Nell'ambito del dipartimento «Istituzionale», alle competenze della direzione regionale Protezione civile sono aggiunte le seguenti:

«Assicura il corretto funzionamento della rete di rilevamento e trasmissione dei dati idrometeorologici e mareografici compartimentali per finalità connesse alle attività di protezione civile; implementa modelli numerici di simulazione per la valutazione e l'annuncio delle piene, con eventuale individuazione di soglie di rischio mediante studio e simulazione di eventi estremi.

Gestisce le attività istituzionali della presidenza e quelle relative alle relazioni comunitarie e internazionali, anche su indirizzo degli organi di governo tramite le strutture del segretariato generale.

Assicura, su indirizzo degli organi di governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del segretariato generale «Comunicazione», le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di comunicazione di massa, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di relazione esterna e informazione, nonché il cerimoniale e l'assistenza alle attività di rappresentanza istituzionale, in raccordo con la struttura di diretta collaborazione «Grandi eventi e relazioni pubbliche del Presidente» istituita nell'ambito del suddetto segretariato.

Svolge attività di supporto tecnico amministrativo alla struttura «Segreteria della giunta».

Cura i rapporti con le altre regioni e con lo Stato; assicura l'assistenza tecnica agli organi di direzione politica nella conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nella conferenza Stato - regioni e in quella unificata, curando l'istruttoria degli atti in raccordo con le direzioni regionali interessate.».

5. Nell'ambito del dipartimento «Territorio», dopo la direzione regionale «Trasporti» è aggiunta la seguente con le relative competenze:

«Energia e Rifiuti.

Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione in materia di rifiuti, incluse, relativamente agli impianti di recupero e smaltimento, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo n. 59/2005.

Predisporre il piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche.

Coordina e supporta l'azione amministrativa dei comuni e delle province nel caso di bonifica di siti inquinati e cura gli adempimenti amministrativi per la bonifica di siti inquinati intercomunali.

Gestisce la pianificazione e programmazione energetica regionale per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, per le reti per il trasporto di energia e per le reti di oleodotti e gasdotti.

Cura la pianificazione in materia di risorse energetiche, con esclusione delle fonti di energia rinnovabili e ferme restando le distinte attività di competenza della direzione «Attività produttive».

Art. 10.

*Modifiche all'allegato H al regolamento regionale
n. 1/2002 e successive modifiche*

1. All'allegato H al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo A:

1) al punto 1 dopo le parole «di dirigente di area» sono aggiunte le seguenti: «di ufficio»;

2) al punto 4 dopo le parole «di dirigente di area» sono aggiunte le seguenti: «di ufficio».

b) al paragrafo F:

1) al punto 29 le parole «di cui ai punti 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai punti 2 e 3»;

2) dopo il punto 34 è inserito il seguente:

«34-bis. Gli incarichi di cui al punto 4 del paragrafo A sono conferiti con le medesime procedure di cui ai punti 31 e 32 del presente paragrafo, ad eccezione del termine previsto al comma 32, che è ridotto a dieci giorni.».

Art. 11.

*Modifiche all'allegato BB al regolamento
regionale n. 1/2002 e successive modifiche*

1. All'allegato BB al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, contenente la struttura del trattamento economico onnicomprensivo annuo dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione, è soppresso il riferimento al segretario della Giunta.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 25 novembre 2008

MARRAZZO

09R0253



REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 18.

Legge comunitaria regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 51 del 15 dicembre 2008)*IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

Finalità

1. La regione Campania, in conformità all'art. 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modificazioni, nell'ambito delle proprie competenze, con la presente legge intende assicurare:

- a) la partecipazione attiva della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari;
- b) l'attuazione, nelle materie di competenza regionale, del diritto comunitario;
- c) un'organica informazione sulle politiche comunitarie di interesse regionale;
- d) un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea;
- e) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze, ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea;
- f) agli enti locali ed ai soggetti della società civile la conoscenza e la partecipazione alle attività dell'Unione europea ed ai suoi programmi e progetti.

Art. 2.

*Partecipazione della Regione
alla formazione del diritto comunitario*

- 1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le osservazioni della Regione sulle proposte di atti comunitari di cui alla legge n. 11/2005, art. 3, commi 1 e 2, e successive modificazioni, in conformità all'art. 5 della medesima legge.
- 2. La posizione della Regione è trasmessa secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 11/2005, art. 5, comma 3.

Art. 3.

*Adeguamento dell'ordinamento regionale
agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee*

1. Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge.

Art. 4.

*Verifica della conformità
dell'ordinamento regionale agli atti comunitari*

1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto dalla legge n. 11/2005, art. 8, comma 3.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata dalla commissione consiliare competente che si avvale delle strutture messe a disposizione dal Consiglio.

3. La commissione consiliare competente, di volta in volta, informa della verifica effettuata le altre commissioni consiliari e la Giunta regionale.

Art. 5.

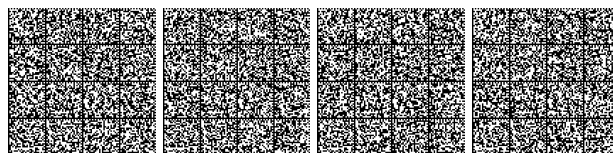
*Sessione comunitaria della Giunta e rapporto al Consiglio
regionale
sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie*

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno una volta all'anno, la sessione comunitaria della Giunta regionale al fine di:

- a) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario ed i risultati conseguiti;
- b) definire le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una reale partecipazione della Regione ai processi decisionali comunitari e una corretta attuazione degli atti e degli obblighi comunitari;
- c) comunicare e discutere le decisioni adottate dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), di cui alla legge n. 11/2005, art. 2, rilevanti per la Regione.

2. Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie nel quale sono esposti:

- a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, di cui alla legge n. 11/2005, art. 17, e del Comitato delle Regioni, di cui al Trattato istitutivo della Comunità europea del 25 marzo 1957, articoli 263, 264 e 265;
- b) lo stato di avanzamento dei programmi per l'attuazione delle politiche comunitarie di competenza della Regione, con l'indicazione delle procedure adottate per l'attuazione;
- c) le misure da adottare per l'attuazione delle politiche comunitarie nell'anno in corso;
- d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell'anno in corso.



Art. 6.

Ufficio comunitario regionale

1. È istituito nell'ambito della Giunta regionale l'Ufficio comunitario regionale, di seguito denominato UCR, presso le istituzioni dell'Unione europea con sede a Bruxelles, quale ufficio di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la regione Campania e le istituzioni europee.

2. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, o assessore suo delegato, e non è incluso in alcuna area di coordinamento.

3. L'Ufficio svolge i seguenti compiti:

a) costante informazione ed aggiornamento sulle iniziative normative della Commissione europea riguardanti materie di interesse regionale al fine di informare tempestivamente la Giunta ed il Consiglio regionale;

b) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;

c) supporto al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, al Consiglio regionale ed ai consiglieri, nonché ai rappresentanti della Regione negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni comunitarie;

d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

e) informazione, sostegno e supporto all'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento comunitario;

f) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari della regione Campania.

4. La Giunta regionale definisce l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dell'UCR, in relazione ai compiti di cui al comma 3. La direzione dell'Ufficio è affidata ad un dirigente con comprovata conoscenza dell'ordinamento comunitario anche desumibile dall'esperienza lavorativa. Costituisce requisito indispensabile l'ottima conoscenza delle lingue inglese e francese. L'incarico è conferito con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale adottato su deliberazione della Giunta. Nella fase di prima attuazione si provvede alla nomina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di cessazione dall'incarico del titolare, per qualunque motivo, si provvede alla nomina di un nuovo dirigente entro sessanta giorni dalla cessazione medesima.

5. L'Ufficio supporta, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa comunitaria, stagisti laureandi o laureati in materie comunitarie o laureati che frequentino master o scuole di specializzazione post-universitarie in materie comunitarie.

Art. 7.

Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di quest'ultima, può chiedere al Governo, ai sensi della legge n. 131/2003, art. 5, di proporre ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti comunitari ritenuti illegittimi.

2. La commissione consiliare competente può richiedere alla Giunta regionale l'utilizzo della procedura di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale delle richieste di impugnativa.

Art. 8.

Informazione della Giunta al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale, al di là degli obblighi previsti dall'art. 5 della presente legge, assicura un'informazione costante al Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente, sull'attuazione delle politiche comunitarie nonché sullo svolgimento delle attività di rilievo internazionale.

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 131/2003, art. 7.

3. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Art. 9.

Organizzazione del sistema di informazione regionale

1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema informatico, al fine di assicurare ai cittadini singoli e associati, agli enti pubblici, alle imprese ed alle parti sociali una organica informazione e la migliore conoscenza delle istituzioni comunitarie e delle opportunità offerte dalle politiche comunitarie.

Art. 10.

Norma transitoria

1. L'attivazione dell'UCR comporta la contestuale soppressione dell'ufficio di rappresentanza di Bruxelles della Regione Campania.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto previsto al Cap. 84 - unità previsionale di base 6.23.51 - ed al Cap. 180 - unità previsionale di base 6.23.52 - del bilancio del corrente anno.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

11 dicembre 2008

BASSOLINO

(Omissis).

09R0013



LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 19.

Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 51 del 15 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

1. All'art. 57, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, è aggiunto il seguente periodo:

«Il criterio, indicato dall'art. 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell'indennità, è sostituito da quello della massima anzianità contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall'applicazione dello stesso, consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego da parte dell'amministrazione».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

11 dicembre 2008

BASSOLINO

(Omissis).

09R0014

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 20.

Correzioni formali di coordinamento tecnico alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, in materia di comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 51 del 15 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale

Art. 1.

1. Nell'art. 9 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «senza oneri aggiuntivi» sono inserite le seguenti «salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14»;

b) al comma 2, le parole «Gli atti dei consigli comunali, relativi alla elezione dei rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti dei comuni relativi alla individuazione dei rappresentanti»; inoltre, le parole «presidenti uscenti» sono sostituite dalle seguenti: «presidenti»;

c) al comma 3, lettera a), la parola «uscente» è abrogata;

d) al comma 6, primo periodo, le parole «uno o più consigli comunali non hanno ancora proceduto alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più comuni non hanno ancora proceduto alla individuazione»; inoltre, al secondo periodo, le parole: «I predetti consigli comunali procedono alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti comuni procedono alla individuazione».

e) al comma 7, le parole «la nomina del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle comunità avviene nella prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «la comunicazione del relativo rappresentante in seno al consiglio generale delle comunità è effettuata dopo la prima seduta utile del rinnovato consiglio comunale»;

f) al comma 10, le parole: «i rappresentanti nominati da consigli comunali» sono sostituite dalle seguenti: «i rappresentanti dei comuni, se scelti fra i consiglieri comunali»;

g) al comma 12, primo periodo, le parole: «i relativi consigli comunali procedono nella prima seduta alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi comuni procedono entro trenta giorni alla individuazione»; inoltre, il secondo periodo del medesimo comma è abrogato;

h) al comma 13, le parole «il consiglio comunale procede nella prima seduta alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «il comune procede entro trenta giorni alla individuazione»; inoltre, il secondo periodo del medesimo comma è abrogato.

2. Nell'art. 3 della citata legge regionale n. 12/2008, al comma 3, ultimo periodo, le parole «nomina del proprio rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «individuazione del proprio rappresentante».

3. Nell'art. 21 della citata legge regionale n. 12/2008:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fino all'approvazione dello Statuto, il Consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.»

b) il comma 5 è abrogato.



Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

11 dicembre 2008

BASSOLINO

(Omissis).

09R0015

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 ottobre 2008, n. 9.

Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A.. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana* n. 47 del 10 ottobre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19

1. All'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire le finalità di cui al disposto del comma 3 dell'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il revisore contabile della "Riscossione Sicilia S.p.A." è un magistrato della Corte dei conti, dalla stessa designato, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'art. 2409-*quinquies* del codice civile. Allo stesso sono dovuti gli emolumenti di cui all'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite».

Art. 2.

Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione

1. L'art. 17 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 ottobre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: CIMINO

09R0305/BIS

LEGGE 9 ottobre 2008, n. 10.

Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

(Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana* n. 48 del 17 ottobre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Conferenza

1. In attuazione del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, presso l'Assessorato regionale della sanità, è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, quale organismo rappresentativo delle autonomie locali nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, con funzioni di indirizzo e programmazione in materia sanitaria e sociale.

Art. 2.

Composizione

1. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è così composta:

- a) dall'Assessore regionale per la sanità, o suo delegato, che la presiede;
- b) dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, o suo delegato;
- c) dai Presidenti delle conferenze dei sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle Aziende unità sanitarie locali;
- d) da un rappresentante dell'Associazione regionale dei comuni siciliani - A.N.C.I. Sicilia;
- e) da un rappresentante dell'Unione delle province regionali siciliane.

2. I componenti della Conferenza restano in carica fino a quando conservano il rispettivo titolo di rappresentanza.



3. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, la Conferenza è integrata, ai sensi del predetto comma 7, con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

4. La Conferenza può decidere di sentire, su materie e temi specifici, i rappresentanti di enti, categorie, associazioni o movimenti comunque interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno. La Conferenza può avvalersi altresì della collaborazione, a titolo gratuito, di esperti nelle materie di propria competenza.

5. La partecipazione alle sedute della Conferenza è a titolo gratuito. Eventuali spese per missioni saranno regolate secondo l'ordinamento degli enti di appartenenza.

Art. 3.

Competenze

1. La Conferenza esprime parere obbligatorio sul progetto del Piano sanitario regionale eventualmente formulando osservazioni e proposte. Il parere si intende favorevolmente reso decorsi infruttuosamente quarantacinque giorni dalla relativa richiesta.

2. La Conferenza altresì:

a) partecipa alla verifica della realizzazione dei piani attuativi locali delle aziende ospedaliere;

b) esprime parere nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

c) esprime parere obbligatorio, con le modalità di cui al comma precedente, sui programmi regionali di edilizia sanitaria e dotazioni tecnologiche connessi con l'attuazione del Piano sanitario regionale;

d) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali vigenti.

3. Il parere di cui al comma 2, lettera b), si intende favorevolmente reso decorsi infruttuosamente dieci giorni dalla relativa richiesta.

Art. 4.

Modalità di funzionamento

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione adottato, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 9 ottobre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale alla sanità: RUSSO

LEGGE 29 ottobre 2008, n. 11.

Interventi in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 31 ottobre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in favore dello svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf

1. Sono campi da golf, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per lo svolgimento dell'attività sportiva connessa all'esercizio del gioco del golf.

2. Sono interventi previsti per la realizzazione di campi da golf: gli sbancamenti, la modellazione dei terreni, i drenaggi, gli impianti di irrigazione, la formazione del manto erboso, la formazione del green, tee e bunker e di laghetti artificiali.

3. Gli interventi di cui al comma 2 non costituiscono costruzioni ai sensi e per gli effetti della lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, a cui rimane comunque assoggettato qualunque manufatto che comporti nuova volumetria o alterazione di quella esistente. I medesimi interventi non possono essere eseguiti nelle zone «A» dei parchi e delle riserve naturali.

4. Non costituiscono altresì costruzioni le viabilità di servizio ed accesso alle piste, le zone di rispetto alle stesse, i muretti e le recinzioni del territorio a tutela dello stesso campo.

5. Fatti salvi gli interventi di cui al comma 2, il presente articolo non si applica alle opere che per dimensioni e caratteristiche strutturali rappresentino opere di trasformazione edilizia ed urbanistica per le quali la normativa regionale richieda apposita autorizzazione o concessione.

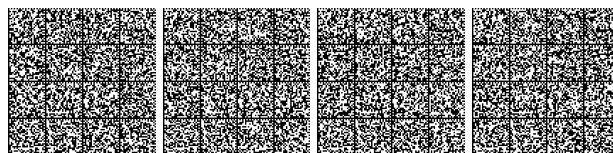
6. La realizzazione di campi da golf, come definiti al comma 1, è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del comune in cui l'opera ricada, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, ove occorra il parere di altri enti istituzionalmente competenti, il comune indice una Conferenza di servizi per acquisire tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori.

A lavori della Conferenza di servizi di cui comma 7 partecipano in qualità di componenti tutti i responsabili degli uffici degli enti pubblici delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, sulla base della natura dell'opera prevista.

9. Ai fini dell'organizzazione dei lavori della Conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico o a vincolo idrogeologico o che comportino riduzioni di superfici boscate o che ricadano in siti di importanza comunitaria (SIC), in zone di protezione speciale (ZPS) o in zone di speciale conservazione (ZSC), nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, con particolare riferimento all'uso delle acque freatiche per la irrigazione dei campi erbosi, alla Conferenza di servizi indetta dal comune si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 7-bis della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni.



11. Il parere della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi, monocratici o collegiali, e di uffici regionali competenti in materia. Il parere favorevole della Conferenza di servizi costituisce approvazione del progetto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.

Palermo, 29 ottobre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: SORBELLO

Assessore regionale per il turismo le comunicazioni
ed i trasporti: BUFARDECI

09R0307

LEGGE 14 novembre 2008, n. 12.

Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvaticata in aree naturali protette.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana
n. 53 del 21 novembre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Competenza degli enti parco e degli enti gestori
delle riserve in materia di controllo e gestione
di sovrappopolamento di specie animali*

1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente comma:

«6. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi esistenti (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), gli Enti gestori delle aree naturali protette predispongono piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati».

Art. 2.

Piani di cattura o di abbattimento

1. I piani di cattura o di abbattimento previsti all'art. 1 si svolgono su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Parco o dell'Ente gestore della riserva e sono attuati, oltre che dai soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, anche dal personale degli enti parco e delle riserve, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

2. Per garantire la piena attuazione dei piani gli enti gestori dei parchi e delle riserve stipulano specifici protocolli d'intesa con la ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente, con l'Istituto zooprofilattico della Regione, le ASL territorialmente competenti, le associazioni venatorie operanti sul territorio e le associazioni ambientaliste.

Art. 3.

Finalità dei piani

1. I piani di cattura - prelievi faunistici o di abbattimento controllato - predisposti dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva stabiliscono: la consistenza tendenziale della popolazione faunistica in sovrappopolamento; la quantità oggetto del piano di cattura o di abbattimento; le modalità di cattura o di abbattimento; il periodo di svolgimento delle operazioni di cattura o di abbattimento; (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Statuto, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del piano da individuare in fondi del bilancio dell'ente o altre risorse aggiuntive provenienti da altre amministrazioni partecipanti all'attuazione del piano.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza i piani di cui alla presente legge con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica allo stesso Assessorato dei piani approvati.

Art. 4.

Integrazione di norme

1. All'art. 16, comma 2, lettera d), della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, dopo la parola «minerali» aggiungere le parole «e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. Quando il Comitato tecnico scientifico si riunisce per esprimere il parere sul piano di cattura o abbattimento predisposto dall'ente, alle sedute partecipa con diritto di voto un rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria della Regione, competente per il territorio ove ricade l'area naturale protetta.

3-ter. Il Comitato tecnico scientifico, prima di deliberare, acquisisce in ogni caso il parere del rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente.

3-quater. Nel caso in cui il piano è predisposto dall'ente gestore della riserva, il parere obbligatorio è espresso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente territorialmente.».

3. All'art. 25-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'ente gestore dell'area naturale protetta che ha predisposto e approvato il piano di cattura o di abbattimento delle specie selvatiche o inselvaticate presenti nel proprio territorio, è assicurata priorità di finanziamenti da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o da parte delle altre amministrazioni regionali competenti in materia di salvaguardia della fauna selvatica, per l'attuazione del piano stesso».



4. All'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche, dopo la lettera *t*), aggiungere la seguente:

«*u*) Partecipare alla seduta del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, ed esprimere il proprio parere riguardo al piano di cattura e/o di abbattimento predisposto dall'ente gestore dell'area naturale protetta».

Art. 5.

Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 novembre 2008

LOMBARDO

Assessore regionale per l'agricoltura e foreste: LA VIA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: SORBELLO

09R0308

LEGGE 14 novembre 2008, n. 14.

Disposizioni in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 21 novembre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riformulazione delle graduatorie dei lavoratori forestali impegnati nei servizi antincendio

1. Al comma 4 dell'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dopo le parole «di cui all'art. 56 della legge regionale medesima» sono aggiunte le parole «elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 6 aprile 1996, 16 e successive modifiche ed integrazioni».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito il seguente comma: «4-bis. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica».

3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione impartisce agli organi competenti le opportune direttive per l'applicazione del presente articolo.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 novembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione:

INCARDONA

09R0310

LEGGE 14 novembre 2008, n. 13.

Disposizioni concernenti la Fondazione Federico II.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 21 novembre 2008)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni varie riguardanti la Fondazione Federico II

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 la lettera *c*) è soppressa.

2. All'art. 12 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dal comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana individua tra gli ambienti di cui dispone quelli da destinare a far parte del complesso monumentale «Palazzo Reale di Palermo» e ne stabilisce le modalità di accesso e le tariffe di ingresso per le visite a carattere turistico-culturale.»;

b) al comma 2 sono soppresse le parole «la Regione siciliana» nonché la parola «pubblici».



3. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, così come modificato dall'art. 127, comma 79, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è abrogato.

4. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 sono soppresse le parole «dai rettori pro-tempore delle università degli studi siciliane o loro delegati».

5. La Fondazione Federico II di cui alla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, è considerata, ai fini della partecipazione alle misure contenute negli strumenti di programmazione ed attuazione dei Fondi strutturali comunitari, alla stregua degli enti strumentali o che agiscono quali concessionari di servizi in house della Regione.

6. Le minori entrate derivanti dal presente articolo, quantificate in 150 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 novembre 2008.

LOMBARDO

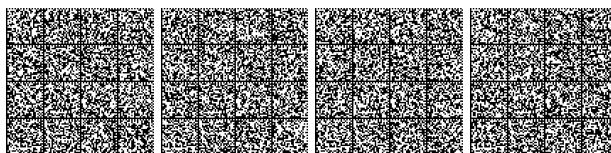
*Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione:*
ANTINORO

09R0309

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-032) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

€ **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

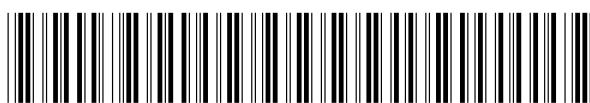
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 8 2 2 *

€ 2,00

